



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SEDUTA DEL _____ DELIBERA N. _____

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 18-10-2022**

Ufficio: SEGRETERIA

Li, 18-10-2022

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO POLITICO SULLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA POLIGNANESE NONCHÉ SULLA QUESTIONE DEL PROGETTO SERIM SRL A COSTA RIPAGNOLA.

L'Estensore
ANTONACCI MARIA ANTONIA

Il Dirigente

Visto: Proponente

SEGRETERIA

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

PER L'ADOZIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO POLITICO SULLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA POLIGNANESE NONCHE' SULLA QUESTIONE DEL PROGETTO SERIM SRL A COSTA RIPAGNOLA

Il Sindaco illustra la proposta di delibera al Consiglio Comunale.

Il nostro territorio, i nostri paesaggi, la fascia costiera rappresentano una risorsa inestimabile per le generazioni presenti, ma soprattutto per quelle future.

Abbiamo tutti il dovere di preservare questi valori, di curarli, di consentirne una fruizione diffusa, equa e collettiva.

Sino ad oggi, spesso, non è stato così. Ma non è questa la sede per fare processi e ricercare responsabili; la Comunità polignanese ci ha votati e ci ha dato mandato per un buon governo che garantisca la realizzazione di questa nuova visione del territorio sostenibile, meno ingiusta, più equa.

Qualcuno ci accuserà di voler frenare lo sviluppo turistico. Non è così.

Con questa delibera poniamo le basi affinché lo sviluppo, anche turistico, sia possibile non in modo incontrollato e senza limiti, ma sia compatibile con i valori culturali, ambientali e della tradizione di questo territorio nei quali ci riconosciamo.

Per far questo, Polignano a Mare, come tutti i 258 comuni pugliesi, deve conformare tutta la sua pianificazione (anche settoriale e specialistica, non solo quella urbanistica) al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR); anche ricercando delle soluzioni di tutela e valorizzazione che possano essere le più appropriate alla scala locale, che questa Comunità conosce meglio di ogni altro. E per questa ragione occorre avviare un percorso di pianificazione che veda proprio la Comunità protagonista. Potrà essere molto utile l'impiego di strumenti telematici - come ha fatto il Comune di Fasano ad esempio - che garantiscano la partecipazione dei cittadini in questo percorso, attraverso segnalazioni, documenti, che portino alla attenzione della Amministrazione criticità da risolvere e opportunità da non perdere.

Vi è poi un caso specifico che sta molto a cuore a questa Amministrazione: il caso del progetto di un resort di lusso a Costa Ripagnola.

Come tutti sanno si tratta di un progetto che intende trasformare gli antichi pagghiari in suites di lusso riservate a pochi, ma che soprattutto trasformerà inevitabilmente e irreversibilmente uno dei brani di paesaggio più belli della nostra regione.

Come è stato possibile che questo procedimento autorizzativo sia andato così avanti senza una vera opposizione da parte della Amministrazione comunale è un mistero.

Una cosa è certa: questa Amministrazione non è dello stesso avviso della precedente e dunque intende attivarsi per ricercare tutte le soluzioni giuridiche e tecniche idonee a contrastare questo progetto, che riteniamo in contrasto con quella visione di turismo equo e sostenibile di cui parlavo prima. Questo atto di indirizzo serve anche a questo; a provare ad invertire la rotta anche sul progetto SERIM, prima che si compia l'irreparabile.

Per queste ragioni propongo al Consiglio Comunale di assumere un indirizzo politico chiaro, coraggioso e indifferibili su questi temi.

GRAZIE

PREMESSO CHE

Il Comune di Polignano a Mare è dotato di PRG approvato con D.G.R. n. 815 del 21.06.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 12.07.2005 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2005, non adeguato al PPTR

In particolare, la mancanza di un piano urbanistico generale adeguato al Piano paesaggistico territoriale regionale – e dunque la mancanza di una disciplina che “alla scala locale” (ART.97 NTA del PPTR) individui le tutele e le misure di valorizzazione più adeguate allo specifico contesto locale – ha fatto sì che le emergenze paesaggistiche e ambientali della fascia costiera, e in particolare di quella di Costa Ripagnola, siano tutelate esclusivamente dalle schede PAE008 (Decreto Ministeriale 23.12.1982) e PAE 0117 Decreto Ministeriale 1.08.1985); oltre che da alcuni UCP del PPTR (aree di rispetto di boschi, grotte, ecc.)

A tutela ulteriore della fascia costiera Polignanese e di Costa Ripagnola, in particolare, è quindi intervenuta la Regione Puglia, con l’adozione della legge regionale 21.9.2020 n.30 istitutiva, appunto, del PARCO di COSTA RIPAGNOLA, uno dei brani più suggestivi e incontaminati del paesaggio pugliese e della costa polignanese; in particolare, la fascia costiera di Costa Ripagnola ricade massimamente nella zona 1 del Parco (graficamente indicata in “rosso” nella cartografia allegata alla legge), sottoposta cioè al maggior grado di tutela. Giova ricordare che nella Relazione esplicativa del DDL che ha dato luogo alla legge regionale 30/2020, si riferiva, quanto alla suddivisione del territorio nelle tre zone, che <<Le aree ricomprese all’interno della zona 1 sono state individuate fra gli ambiti territoriali a rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale: le stesse coincidono con le aree non antropizzate, con la presenza di boschi, di aree archeologiche, di habitat o di Zone Speciali di Conservazione (lo Scoglio dell’Eremita) e con gli ambiti che uniscono particolari aspetti di rilevanza naturalistica, paesaggistica e storica culturale con elementi antropici, in particolare attinenti all’attività economica primaria>>.

Questo brano di costa è però come ben noto interessato da una proposta progettuale, presentata sin dal 2008 dal proprietario delle aree di Costa Ripagnola e, successivamente, rielaborata dalla Società SERIM s.r.l., per la "Riqualificazione e valorizzazione dell'area Costa Ripagnola, tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico-alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale, nonché di attrezzature per il tempo libero e la balneazione"

Il progetto, che originariamente era caratterizzato da una accentuata valenza “pubblicistica”, stante la previsione di realizzare, in accordo alle previsioni del vigente P.R.G. (art.26), un <<parco urbano>>, adeguatamente attrezzato per la fruizione collettiva di questo tratto di costa - come si ricava dalla delibera di questo Consiglio Comunale n.48 del 23.12.2016 e dalla successiva delibera di G.C. n. 187 del 13.12.2018 - nel corso della procedura che ha messo capo al primo PAUR assentito alla SERIM s.r.l. con determina dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale n.67 del 28 marzo 2019 (PAUR 2019) è stato riportato a una dimensione esclusivamente “privatistica”; salva la offerta di servizi turistici ad esso collegata ma che, tuttavia, si riduce a una offerta esclusiva e limitata alla utenza delle dieci unità residenziali/turistiche previste nel progetto

CONSIDERATO CHE

successivamente alla adozione del PAUR 2019 sono emersi una serie di *abusi edilizi e paesaggistici* – non rappresentati negli elaborati presentati dalla Società e non rilevati dagli enti che a vario titolo hanno partecipato alla conferenza di servizi conclusasi con verbale del 25.02.2019 – che hanno interessato l’area del progetto SERIM e, in particolare, quella caratterizzata dalla presenza di un “solco erosivo” che attraversa longitudinalmente l’area in origine a monte della SS 16, per poi dipanarsi lungo la Costa Ripagnola sino al mare

detti abusi erano stati oggetto negli anni tra il 2003 e il 2005 di ordinanze di sospensione dei lavori, successivamente non portate in esecuzione; ragion per cui il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, è intervenuto con l’annullamento (nota prot. 400 del 07.01.2021), operato in autotutela, del parere di conformità urbanistica del progetto SERIM rilasciato il 25 febbraio 2019, indi ha emanato l’ordinanza n.

30376 del 22 settembre 2021 per conseguire il legittimo stato dei luoghi precedentemente abusivamente manomessi

l'esercizio del potere in autotutela del parere urbanistico/edilizio precedentemente espresso ha dunque generato un procedimento regionale di riesame del PAUR 2019, che si è concluso all'esito della conferenza di servizi 17.12.2021 con la decisione <<di ritenere "valido ed efficace il PAUR già rilasciato alla SERIM s.r.l. (di cui alla determina dirigenziale della "Sezione Autorizzazioni Ambientali" n. 67 del 28 marzo 2019), con l'esclusione delle opere stralciate a seguito della ordinanza di ripristino del Comune di Polignano a Mare come indicate nelle tavole trasmesse dalla SERIM il 29.10.2021 con le precisazioni fornite dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a verbale della seduta del 17.12.2021>>

in seno a questo procedimento, il Dirigente comunale, ing. Vito Raffaele Lassandro, ha adottato il parere 15.10.2021 prot. n.3371/2021, nel quale, in sintesi, ha:

- ripercorso tutta la catena di fatti e atti amministrativi relativi alla adozione della ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi innanzi citata
- ripercorso l'acceso dibattito insorto in seno alle diverse sedute della conferenza di servizi, riguardo al rapporto tra il riesame degli atti autorizzativi del progetto SERIM e la sopravvenuta esigenza di ripristino dello stato dei luoghi
- condiviso l'impostazione proposta dalla Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia nel parere n.4730 del 21.5.2021, quanto alla richiesta al proponente di uno "stralcio autonomo e funzionale dell'intervento inizialmente proposto, composto unicamente dalle opere che intende realizzare, al fine della valutazione di conformità dell'intervento al PRG vigente, verificata nel suo complesso con riferimento specifico anche alle eventuali differenti modalità di accesso e di allaccio dei sotto servizi (energia elettrica, acqua potabile, illuminazione dei percorsi, ecc.) per i 10 trulli oggetto di recupero
- ha concluso nel senso di accogliere la disponibilità della SERIM a dare esecuzione alla ordinanza di ripristino e, pertanto, ha ritenuto sussistere la conformità urbanistica per i soli interventi relativi a:
 - modifica della destinazione di uso proposta in progetto per le dieci costruzioni rurali esistenti ricadenti in zona E2, ognuna singolarmente considerata, ai sensi del disposto dell'art.26 NTA del PRG vigente, che consente l'utilizzo di dette costruzioni esistenti per attività agricole e residenziali e inoltre la loro rifunzionalizzazione per attività agrituristiche, alberghiere, di ristorazione e simili, fermo restando la complessiva tipizzazione e utilizzazione agricola delle aree circostanti
 - la realizzazione di strutture amovibili e temporanee per il tempo libero e la balneazione [...];

precisando che:

<<relativamente ai restanti interventi previsti dal progetto SERIM (senza specificazione alcuna, ndR) si conferma la non conformità urbanistica in quanto connessi con interventi per i quali è stata constatata la loro realizzazione in assenza di titolo edilizio e paesaggistico>> e <<fermo restando che venga dato adempimento all'ordinanza di ripristino stato dei luoghi per opere edilizie eseguite in assenza /differmità dai provvedimenti/titoli abilitativi n.10/UT_261/Rg prot. n. 31076 del 28.9.2021>>

RILEVATO CHE

il Dirigente comunale non si è mai occupato *funditus* ed espressamente della verifica di compatibilità del progetto SERIM, anche così come stralciato, rispetto alla disciplina di tutela ambientale introdotta a regime dalla legge regionale 30/2020 per la zona 1 in cui massimamente ricade la Costa Ripagnola e il progetto in parola

il Dirigente comunale si è soltanto occupato, nel parere 25.2.2022 n.9154 (propedeutico al rilascio del PAUR 4.8.2022) di considerare come <<In relazione all'oggetto e alle competenze specifiche di questo Ente, attinenti nell'ambito del procedimento PAUR esclusivamente alla conformità urbanistica-edilizia dell'intervento di che trattasi, non si rinvergono dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2021 elementi tali da modificare quanto già espresso in sede di conferenza di Servizi del 17.12.2021. Tanto perché la norma transitoria di cui all'art. 14, comma 3, della L.R. Puglia n. 30/2020, non è stata oggetto di osservazione da aperte della stessa Corte Costituzionale>>; norma transitoria in base alla quale, come noto: <<Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già conseguito **tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili alla fattispecie**>>; pertanto si può desumere, vista l'attività posta in essere dal Dirigente ing. Vito Raffaele Lassandro, che egli abbia ritenuto, anche senza munirsi di apposita consulenza giuridico amministrativa, che la conservazione degli atti amministrativi sottomessi a riesame (PAUR 2019) avrebbe consentito alla SERIM di poter fruire del regime transitorio più favorevole di cui all'art.14, comma 3, cit.; pur tuttavia non vi è agli atti traccia di una relazione istruttoria in ordine alla compatibilità (in astratto) del progetto SERIM, così come autorizzato nel 2019 e "confermato" con PAUR del 4.8.2022, rispetto alla disciplina di tutela introdotta a regime dalla legge regionale 30/2020

VISTA

la diffida della SERIM srl pervenuta il 29.9.2022 a mezzo dei suoli legali al Dirigente dell'UT, al Segretario Generale e al Sindaco del Comune di Polignano a Mare, in ordine alla postulata doverosità e vincolatività del rilascio del permesso di costruire a valle del PAUR 4.8.2022, per le motivazioni e argomentazione ivi riportate

la nota in data 30.9.2022 con cui il Sindaco, considerato che questa Civica Amministrazione si è insediata nei mesi di giugno/luglio 2022, quindi poco prima la adozione del PAUR 4.8.2022, ha richiesto espressamente al Dirigente UT di relazionare in ordine ai contenuti della predetta diffida e, segnatamente, di:

<<- relazionare in forma scritta, ai fini di tutela personale, le controdeduzioni e pareri, rispetto a tutte le affermazioni riportate dalla società SERIM nella propria diffida;

- chiarire se il progetto in oggetto possa essere realizzato ai sensi e disciplina a regime della legge regionale n.30/2020, del 21 settembre, ovvero se il progetto sia munito di tutte le autorizzazioni (circostanza che sembra smentita dal diniego regionale al finanziamento) e/o possa fruire del regime transitorio come da art.13 della L.R. 30/2020;

- accertare se i lavori di ripristino nell'area abbiano avuto inizio, come riportato da SERIM;

- informare se nel progetto originale di SERIM adeguato a quanto stabilito in data 17.12.2021 e sottoposto a PAUR regionale 2022 vi è espressa rinuncia ai sottoservizi che interessano le aree dove sono ubicate le opere oggetto di ripristino, ovvero se i sottoservizi permangono nell'area dove insistono le opere interessate dall'ordine di ripristino, se la loro realizzazione debba necessariamente avvenire, a parere di questo ufficio tecnico, soltanto dopo che sia stata verificata la corretta esecuzione>>

PRESO ATTO CHE

ad oggi, il Dirigente UT non ha dato riscontro scritto alla richiesta del Sindaco

ad oggi, la ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 30376 del 22 settembre 2021 non è stata eseguita

RITENUTO CHE

la Amministrazione Comunale in carica, ritiene di imprimere un orientamento diverso da quello sino ad oggi perseguito, riguardo alla gestione sostenibile della fascia costiera, avendo riguardo ai superiori e indiscussi valori paesaggistici, ambientali, culturali, che essa esprime e potenzialmente può esprimere se adeguatamente sottoposta ad una proporzionata disciplina di tutela e valorizzazione “alla scala locale”, in ossequio a quanto previsto dal PPTR, nonché dalla disciplina nazionale ed euro unitaria; di tal ché, appare pregiudiziale per ogni ulteriore attività, anche se di stretta gestione affidata ai dirigenti comunali e sempre nei limiti della loro autonomia e responsabilità, ma tenendo presente l’indirizzo politico della Amministrazione Comunale a cui si appartengono, verificare attentamente, attraverso le strutture comunali ovvero, ove occorra, attraverso il ricorso a consulenti esterni altamente qualificati:

- se il progetto SERIM, la cui attuazione potrebbe innescare un effetto domino con possibile ulteriore pregiudizio della fascia costiera ad opera di altre iniziative imprenditoriali non conformi all’attuale orientamento politico di questa Amministrazione, così come approvato e autorizzato sino alla adozione del PAUR 4.8.2022, sia compatibile con la disciplina di tutela introdotta a regime dalla legge regionale 30/2020 istitutiva del Parco di Costa Ripagnola, anche alla luce della antinomia presente nella stessa legge regionale con riferimento alla incertezza sulla individuazione della zonizzazione di tutela (zona 1 o zona 2)
- se le autorizzazioni conseguite dalla SERIM, sino al PAUR 4.8.2022, la abilitano legittimamente a fruire del regime transitorio più favorevole impresso dall’art.14, co.3 della predetta legge regionale 30/2020, a mente del quale <<Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili alla fattispecie>>; sia con riferimento alla corretta interpretazione se gli atti amministrativi autorizzativi già conseguiti ante 3.3.2020 possano ritenersi non modificati, aggiornati, rinnovati, da quelli successivamente adottati (CdS 17.12.2021 e PAUR 4.8.2022), che con riferimento alla attuale mancanza del PdC da “conformare” ovvero “rinnovare” in ossequio alle risultanze della CdS decisoria del 17.12.2021 e del PAUR 4.8.2022, nonché del perdurante stato di inottemperanza alla ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Società
- se, in caso di verifica in ordine alla plausibile illegittimità del PAUR 4.8.2022 e delle conclusioni della CdS 17.12.2021, vi siano spazi e condizioni legittime affinché il Dirigente UT possa, in autotutela, *melius re perpensa*, riconsiderare quanto espresso nei citati pareri 25.2.2022 prot. n.9154 e 15.10.2021 prot. n.3371/2021 (considerato che entrambi sono stati emessi e/o comunque hanno acquisito valore “decisorio” prima della scadenza annuale di cui all’art. 21 *nonies*, L.241/1990)

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

le esigenze espresse dalla Comunità polignanese attraverso la rappresentanza degli eletti nella nuova e attuale Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla emersione e valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali, culturali, ecologici presenti nel territorio comunale, richiedono di qualificare e orientare in modo chiaro la futura azione amministrativa e politica in coerenza con la diffusa percezione di rendere più sostenibili gli stili di vita, in campo sociale, economico, culturale, sanitario, energetico, nel rispetto della vigente legislazione regionale, nazionale, euro unitaria e internazionale, nonché di salvaguardare il patrimonio territoriale e la cultura locale, con le sue tradizioni millenarie

VALUTATO CHE

Il presente atto di indirizzo politico sulla gestione sostenibile della fascia costiera polignanese, funge da indirizzo e/o integrazione degli indirizzi precedenti e futuri, anche ai fini delle seguenti attività politiche e amministrative, ritenute urgenti e indifferibili e di prioritario interesse pubblico per la Comunità polignanese

VISTI

il TUEL, lo Statuto comunale e il Regolamento del Consiglio comunale

CONSIDERATO CHE

il presente atto e la presente proposta costituiscono mero atto di indirizzo e controllo politico-amministrativo e pertanto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, non è richiesto il parere di regolarità tecnica né quello contabile

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ASSUMERE UN INDIRIZZO POLITICO URGENTE AFFINCHE' - SENZA ULTERIORE INDUGIO- SIANO ATTIVATE TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E POLITICHE NECESSARIE A:

- dare impulso immediato a tutta la attività tecnica e amministrativa collegata alla redazione del P.U.G., ovvero al doveroso adeguamento del vigente P.R.G. al PPTR e alla L.R. 18/2019
- valutare la adozione di una variante normativa tecnica del vigente PRG, in base alla quale è fatto divieto di utilizzare a fini turistico alberghieri, la fascia costiera posta sul lato mare della SS 16, ricercandosi soluzioni di tipo compensativo/perequativo ai sensi della vigente legislazione regionale (LR 18/2019) e nazionale nel territorio lato monte della predetta SS 16; salva la valutazione in ordine alla esigenza di riqualificare/rigenerare l'esistente, qualora inficiato da fenomeni di degrado edilizio, paesaggistico, ambientale, tali da suggerirne la riqualificazione in riduzione e il mantenimento, in ossequio alla applicazione della disciplina di tutela del Parco di Costa Ripagnola, introdotta dalla LR 30/2020, per la quale si reputa di prioritario interesse pubblico attivare tutti gli strumenti per generare la *governance* ivi prevista
- attivare tutte le forme di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale (non esclusa quella penale), affinché sia adeguatamente verificata la legittimità delle autorizzazioni conseguite dalla SERIM, inclusa la loro eventuale impugnativa attraverso la proposizione di un ricorso al Giudice Amministrativo
- attivare e stimolare - anche in ossequio ai principi della partecipazione declinati nella LR 28/2017, nonché nel D.lgs 42/2004, come l'Inchiesta Pubblica" - di un dibattito consapevole e collettivo in seno alla rete di cittadinanza attiva, riguardo alle tematiche innanzi descritte, con particolare riferimento alla tipologia di offerta turistica da consentire nella fascia costiera, alle più idonee misure di tutela e valorizzazione della stessa (anche attraverso specifici progetti integrati e anche strategici di paesaggio costiero a mente del PPTR - art.21- e delle sue linee guida 4.2.4.), partendo sia dalla presa d'atto dei risultati della petizione on line attivata sul sito *change.org*, intitolata "*Giù le mani dalla Costa dei Trulli. Salviamo Ripagnola*", che aveva raggiunto oltre 11.200 adesioni, che dal programma politico di mandato della Amministrazione Comunale in carica
- verificare le condizioni per inoltrare alla Regione Puglia, una richiesta di aggiornamento, revisione e/o rettifica della disciplina del PPTR a mente dell'art. 104 NTA, con particolare riguardo alla costituzione degli UCP RER, Lame, contesti rurali nella fascia costiera di Costa Ripagnola, ovvero per la istituzione di un ecomuseo costiero ex art.22 NTA cit., ed ancora promuovere l'attivazione del percorso che stabilisca in quell'area un sito di importanza

comunitaria (SIC) per la protezione dell'habitat "dune costiere e ginepreto" (habitat 2250) secondo la direttiva 92/43 CEE "Habitat"

- promuovere senza indugio, anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza attiva, la candidatura UNESCO per la fascia costiera di Polignano a Mare, con particolare riferimento a quella di Costa Ripagnola, nonché verificare le condizioni per la istituzione presso il MIC e le sue articolazioni periferiche del vincolo diretto di tutela sulle singole costruzioni in pietra a secco (*trulli, specchie, pagghjare*) presenti sia nella fascia costiera che in quella a monte della SS 16. In aggiunta, si definisca univocamente la zonizzazione provvisoria del Parco come da art. 3 attraverso un unico allegato
- attivare senza ulteriori indugi le procedure perché si concretizzi il dettato dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2020 di istituzione del parco regionale di Costa Ripagnola, costituendo il consorzio di gestione con il Comune di Monopoli
- verificare se il progetto SERIM, la cui attuazione potrebbe innescare un effetto domino con possibile ulteriore pregiudizio della fascia costiera ad opera di altre iniziative imprenditoriali non conformi all'attuale orientamento politico di questa Amministrazione, così come approvato e autorizzato sino alla adozione del PAUR 4.8.2022 sia compatibile con la disciplina di tutela introdotta a regime dalla legge regionale 30/2020 istitutiva del Parco di Costa Ripagnola, anche alla luce della antinomia presente nella stessa legge regionale con riferimento alla incertezza sulla individuazione della zonizzazione di tutela (zona 1 o zona 2)
- verificare se le autorizzazioni conseguite dalla SERIM, sino al PAUR 4.8.2022, la abilitano legittimamente a fruire del regime transitorio più favorevole impresso dall'art.14, co.3 della predetta legge regionale 30/2020, a mente del quale <<Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge 25 febbraio 2020, n. 13 sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) 3 marzo 2020, supplemento n. 27, hanno già conseguito **tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente e applicabili alla fattispecie**>>; sia con riferimento alla corretta interpretazione se gli atti amministrativi autorizzativi già conseguiti ante 3.3.2020 possano ritenersi non modificati, aggiornati, rinnovati, da quelli successivamente adottati (CdS 17.12.2021 e PAUR 4.8.2022), che con riferimento alla attuale mancanza del PdC da "conformare" ovvero "rinnovare" in ossequio alle risultanze della CdS decisoria del 17.12.2021 e del PAUR 4.8.2022
- valutare se, in caso di verifica in ordine alla plausibile illegittimità del PAUR 4.8.2022 e delle conclusioni della CdS 17.12.2021, vi siano spazi affinché il Dirigente UT possa, in autotutela, *melius re perpensa*, riconsiderare quanto espresso nei citati pareri 25.2.2022 prot. n.9154 e 15.10.2021 prot. n.3371/2021 (considerato che entrambi sono stati emessi e/o hanno assunto valore decisorio prima della scadenza annuale di cui all'art. 21 *nonies*, L.241/1990)
- dare mandato per l'immediato ritiro del ricorso proposto dall'amministrazione al Tribunale amministrativo regionale avverso alla legge regionale n. 30/2020